

Edizione di martedì 24 Dicembre 2019

AGEVOLAZIONI

Le misure del Piano Transizione 4.0 nel D.D.L. di Bilancio

di Debora Reverberi

ACCERTAMENTO

I canoni di locazione a “scaletta”

di Leonardo Pietrobon

IVA

Regime del margine, onere della prova e frode fiscale

di Marco Bargagli

IMPOSTE INDIRETTE

Riconoscimento del credito d'imposta per riacquisto “prima casa”

di Laura Mazzola

CRISI D'IMPRESA

Procedura di esdebitazione e pagamento parziale dell'Iva

di Luigi Ferrajoli

AGEVOLAZIONI

Le misure del Piano Transizione 4.0 nel D.D.L. di Bilancio

di Debora Reverberi

Il disegno di Legge di Bilancio 2020, approvato in via definitiva dalla Camera, **ridefinisce la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0** al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in R&S e in innovazione tecnologica, con focus sull'ecosostenibilità ambientale e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti.

Il nuovo assetto degli incentivi 4.0, secondo la proposta emersa dal tavolo su “**Transizione 4.0**” tenutosi fra Mise e associazioni imprenditoriali, **trova espressione nel testo del disegno di Legge di Bilancio 2020**

Le misure agevolative per le imprese ivi contenute delineano una **politica industriale nazionale ispirata** alle seguenti direttive: **maggior stabilità** tramite una programmazione pluriennale degli incentivi, **ampliamento della platea dei soggetti beneficiari a favore delle Pmi** e attenzione ai temi dell'**ecosostenibilità ambientale**.

I dati a consuntivo del Piano Impresa 4.0 sul 2017 hanno infatti rivelato le sue **criticità e i suoi limiti**.

A fronte di un valore complessivo degli investimenti in beni materiali e immateriali connessi a tecnologie 4.0, pari a circa 13,3 miliardi di euro, di cui **10 miliardi d'investimenti in beni materiali e 3,3 miliardi in beni immateriali**, i principali beneficiari degli incentivi 4.0 sono state **le medie e grandi imprese italiane con una quota pari al 64%**; solo 95 imprese in Italia hanno effettuato investimenti in beni materiali di valore superiore ai 10 milioni di euro e solamente 233 imprese hanno intrapreso progetti di R&S di valore superiore ai 3 milioni di euro.

Il disegno di Legge di Bilancio 2020 risulta dunque ispirato dagli obiettivi del Piano Transizione 4.0:

- **programmazione della revisione delle misure in ottica pluriennale**, così da garantire alle imprese una pianificazione degli investimenti 4.0 di medio-lungo periodo;
- **modifica dei canali di accesso al mondo 4.0**, attribuendo al **credito d'imposta R&S** un ruolo principale;
- **estensione della platea delle imprese beneficiarie verso le Pmi e accelerazione dei tempi di fruizione**, tramite trasformazione dell'iper e super ammortamento in crediti d'imposta;
- **incremento della quota di investimenti in beni immateriali**, tramite aumento

dell'intensità dell'iper ammortamento e tramite eliminazione del vincolo di subordinazione all'acquisto di un bene materiale agevolabile;

- **valorizzazione del made in Italy**, attraverso una maggiore attenzione **all'innovazione, agli investimenti green e alle attività di design e ideazione estetica** svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica;
- attribuzione di un ruolo di primo piano ad **innovazione sostenibile, ricerca, sviluppo e formazione**.

Vediamo ora più precisamente quali **modifiche incisive alla disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0** contiene il disegno di Legge di Bilancio 2020.

- **Trasformazione del super e iper ammortamento da variazioni fiscali a crediti d'imposta**

La novità prevede il riconoscimento di **un credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato a partire dal **01.01.2020 fino al 31.12.2020, con proroga al 30.06.2021** a condizione che l'ordine risulti accettato dal fornitore e che sia versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

I beni agevolabili sono classificabili in tre categorie, a cui si applicano intensità di agevolazione e limiti di spesa diversi:

- beni materiali strumentali nuovi – **super ammortamento**;
- beni materiali strumentali nuovi 4.0, ovvero beni ricompresi nell'[**allegato A**](#) annesso alla Legge 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) – **iper ammortamento beni materiali**;
- beni immateriali strumentali nuovi 4.0, ovvero beni ricompresi nell'[**allegato B**](#) annesso alla Legge 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) – **iper ammortamento beni immateriali**.

Per i beni immateriali è **eliminato il vincolo di subordinazione all'acquisto di un bene materiale agevolabile**.

Risultano inoltre **modificati gli oneri documentali in caso di beni 4.0** di valore elevato: in relazione agli investimenti dell'allegato A e dell'allegato B annessi alla Legge di Bilancio 2017 **di costo di acquisizione unitario superiore a euro 300.000**, le imprese sono tenute a produrre una **perizia tecnica semplice**, redatta da un ingegnere o da un perito iscritti nei relativi albi, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, che attesti il possesso dei requisiti tecnici e di interconnessione.

Le intensità dell'iper e super ammortamento sono modulate in funzione degli investimenti complessivi come di seguito riepilogato:

Agevolazione	Investimenti complessivi Credito d'imposta	Quote annuali
Super ammortamento	Fino a 2 milioni di euro 6%	5
Iper ammortamento beni materiali allegato A	Fino a 2,5 milioni di euro 40%	5

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO E IL COLLEGATO FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

I canoni di locazione a “scaletta”

di Leonardo Pietrobon

Sempre più spesso le **locazioni di immobili commerciali** sono caratterizzate da accordi in base ai quali il **canone** di locazione viene **stabilito in modo variabile**, in funzione di uno o più elementi preventivamente individuati e concordati dalle parti contrattuali.

In tali ipotesi, si è in presenza del c.d. “**canone di locazione a scaletta**”, in cui il canone è sottoposto ad aumenti o diminuzioni, in base alle variabili pattuite, quali ad esempio:

- il **fatturato annuale**; l'ammontare delle spese necessarie per adeguare l'immobile oggetto della locazione;
- i **giorni di apertura**;
- ecc.

La **Corte di Cassazione**, nel corso degli anni, si è più volte espressa sulla legittimità di tale previsione contrattuale, da ultimo con la [**sentenza n. 23986/2019 dell'11.7.2019**](#) depositata il 26.9.2019, in cui è stata affermata (riconfermata) la **liceità della disposizione contrattuale in commento**.

Tuttavia, la sopra richiamata sentenza deve essere attentamente analizzata, in quanto ammette la **possibilità, in capo alle parti contrattuali, di determinare liberamente il canone di locazione**, anche prevedendo un **aumento** dello stesso, purché tale condizione sia pattuita al momento della conclusione del contratto di locazione e non nel corso dello stesso e salvo che le parti non abbiano in realtà voluto neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria, aggirando i limiti di cui all'[**articolo 32 L. 392/1978**](#).

In particolare, dalla lettura della richiamata sentenza, il **canone di locazione a scaletta è legittimo anche se** la variazione (e la conseguente nuova determinazione) **non è legata a elementi oggettivi** e predeterminati, così come già indicato dalla stessa Corte di Cassazione con la [**sentenza n. 6474/2017**](#).

La prima conclusione alla quale giunge la Corte di Cassazione è che all'atto dell'accordo iniziale, la pattuizione per le **locazioni ad uso non abitativo** di un **canone variabile**, ed anche crescente, di anno in anno, è da ritenere legittima ([**Cass. 23/02/2007, n. 4210; Cass. 24/08/2007, n. 17964; Cass. 08/05/2006, n. 10500**](#)), **salvo che** la medesima pattuizione costituisca un mero espeditivo per eludere le norme dell'[**articolo 32 L. 392/1978**](#), circa **l'adeguamento del canone nel corso del rapporto**.

La seconda precisazione esposta dalla Corte di Cassazione con la sopra citata sentenza ([n. 23986/2019 dell'11.7.2019](#)) è che la tesi secondo cui il **canone a scaletta è legittimo** solo se legato ad elementi specifici **deriva da un'errata interpretazione di due precedenti sentenze** della stessa Corte di Cassazione, quali la [n. 5349/2009](#) e la [n. 6695/1987](#).

In particolare, con la sentenza meno recente ([n. 6695/1987](#)), la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il canone di locazione a scaletta nei casi di:

1. **aumento del canone mediante la sottoscrizione di nuovi contratti** di locazione succedutosi nel tempo;
2. **determinazione differenziata** del canone di locazione, in periodi differenti ma comunque all'interno della durata del medesimo contratto di locazione;
3. **aggiornamento del canone** di locazione dovuto alla perdita di potere di acquisto della moneta, realizzatosi durante la sussistenza del medesimo contratto, ricordando che non si tratta di un nuovo "corrispettivo", ma di un solo **adeguamento**.

Sulla base di tali indicazioni, si può quindi concludere che la **L. 392/1978 non pone limiti alla libertà contrattuale delle parti** di prevedere un **incremento del canone**, né tantomeno di prevedere un canone differente nel mentre di vigenza del contratto di locazione.

In altri termini, è ammesso il **canone di locazione a scaletta con rate differenziate**:

1. sia mediante un **differenti importo di canone, differenziato nel corso della durata del contratto di locazione**;
2. sia mediante un differente importo di canone, determinato in funzione di **specifici elementi predeterminati** e diversi dall'adeguamento ISTAT.

Con riferimento al primo caso, l'esempio potrebbe essere riconducibile alla previsione di un canone di locazione pari a 100 per il periodo dall'1.01.2020 al 30.6.2020, e un canone di locazione diverso per il periodo dall'1.07.2020 al 30.9.2020.

Il secondo caso è, invece, riconducibile alla previsione di un **canone legato all'ammontare del fatturato realizzato dal conduttore al 31.12. di ogni anno** di durata del contratto di locazione.

Seminario di specializzazione

LE LOCAZIONI BREVI: NORMATIVA E ASPETTI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Regime del margine, onere della prova e frode fiscale

di Marco Bargagli

Come noto, l'[articolo 36 D.L. 41/1995](#) prevede che, per il **commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpegno nello stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea**, l'imposta relativa alla rivendita sia commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie (c.d. "regime Iva del margine").

In merito, si considerano acquistati da privati:

- i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione;
- i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in "regime di franchigia" nel proprio Stato membro;
- i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del margine.

Infine, giova ricordare che i soggetti passivi che esercitano il **commercio dei beni in precedenza indicati** possono optare per l'applicazione del regime del margine anche per le **cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati** e per la **rivendita di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari**.

Come chiarito dalla prassi operativa, detto regime si applica solo a **determinate categorie di contribuenti**, ossia nei confronti di coloro che **abitualmente si occupano di commercio al dettaglio, all'ingrosso o in forma ambulante di beni mobili usati, antiquariato, oggetti d'arte o da collezione**.

In tale contesto viene assoggettato a Iva solo l'**utile lordo realizzato dal rivenditore**, ossia la **differenza (rectius margine)** calcolata fra il **prezzo di vendita e quello di acquisto, maggiorato delle spese di riparazione e di quelle accessorie**.

Nello specifico, è stato precisato che:

- il regime del margine comporta l'indetraibilità dell'Iva sugli acquisti, anche Intra-UE, e sull'importazione di beni usati nonché sulle eventuali spese accessorie e/o di riparazione;

- sono escluse dall'applicazione del particolare regime le cessioni Intra-UE di mezzi di trasporto immatricolati da non oltre 6 mesi o con meno di 6.000 Km, in quanto considerati beni nuovi (cfr. Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, [circolare n. 1/2018](#) del Comando Generale della Guardia di Finanza volume III – parte V – capitolo 6 “*Il riscontro analitico-normativo sull’osservanza della disciplina IVA*”, pag. 193).

In relazione al tema **dell'indebita fruizione del regime del margine, dell'onere della prova e della diligenza che deve utilizzare il contribuente che si professa estraneo alla frode fiscale**, è recentemente intervenuta la **suprema Corte di cassazione**, con l'[ordinanza n. 24707 del 03.10.2019](#).

La controversia risolta dagli Ermellini è scaturita da una specifica **contestazione formulata da parte dell'Agenzia delle Entrate**, che aveva **contestato l'errata applicazione del regime speciale del margine di utile** su operazioni **imponibili a fini Iva** con contestuale applicazione delle relative sanzioni pecuniarie.

Nello specifico, i rilievi mossi si riferivano alla **cessione di alcune autovetture** in relazione alle quali si **constatava l'indebita applicazione del regime speciale del margine in luogo del corretto regime ordinario Iva**.

Gli ermellini hanno precisato che, sulla base dei **principi** giuridici elaborati dalla **giurisprudenza di legittimità**, l'Iva del margine è un **regime speciale in favore del contribuente**, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell'imposta, la cui disciplina deve essere **interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi**.

Pertanto, qualora **l'Amministrazione finanziaria contesti**, in base ad **elementi oggettivi e specifici**, che il **cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime**, spetta a quest'ultimo **dimostrare la sua buona fede**, e cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale, ma anche di aver usato la massima diligenza ragionevolmente esigibile da un operatore accorto, in proporzione al caso concreto, **al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto**.

In particolare, con **riferimento alla compravendita di veicoli usati**, rientra nella detta **condotta diligente** l'**individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli**, nei **limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione**, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità.

Tali elementi consentono di accettare, sia pure solo **in via presuntiva**, se l'Iva sia già stata **assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione**.

In definitiva, a parere **dei giudici di piazza Cavour**:

- nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto anche quando l'Amministrazione dimostri che, in realtà, l'imposta è stata detratta;
- qualora venga accertato che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o *leasing* nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione contraria riferita all'avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva assolta a monte per l'acquisto dei veicoli, in quanto i beni sono destinati a essere impiegati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, con conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole.

Seminario di mezza giornata

I CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NEI CONFRONTI DELLE PMI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE INDIRETTE

Riconoscimento del credito d'imposta per riacquisto “prima casa”

di Laura Mazzola

Il contribuente che, dopo aver trasferito l'immobile acquisito con le agevolazioni “prima casa”, riacquista un **altro immobile di abitazione**, avente i **requisiti per fruire delle agevolazioni** medesime, ha diritto ad un **credito d'imposta**.

In particolare, ai sensi dell'[**articolo 7, commi 1 e 2, L. 448/1998**](#), “*Ai contribuenti che provvedono ad acquistare, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato*”.

Ne deriva che il credito d'imposta spetti alle seguenti condizioni:

- il contribuente **deve aver già fruito delle agevolazioni “prima casa”** in relazione ad un immobile pre-acquistato;
- l'immobile pre-acquistato con le agevolazioni “prima casa” deve essere stato **ceduto**;
- il contribuente deve acquistare un nuovo immobile, **non di lusso** (ossia non rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), da adibire a “prima casa” entro un anno dall'alienazione dell'immobile pre-acquistato;
- devono essere presenti le **condizioni previste dalla nota II-bis), dell'articolo 1, Parte Prima della Tariffa, allegata al D.P.R. 131/1986**.

L'importo del credito d'imposta spettante, verificate le condizioni elencate dal legislatore, è pari al **minor importo tra l'imposta di registro, o l'Iva corrisposta, relativamente all'acquisto dell'abitazione preposseduta, e l'imposta di registro, o l'Iva corrisposta, relativamente al nuovo acquisto**.

Il credito d'imposta può essere **utilizzato**:

- **in diminuzione dell'imposta di registro** dovuta in relazione al nuovo acquisto;
- **in diminuzione delle imposte dovute su atti successivi** alla data di acquisizione del credito (importo intero);
- **in diminuzione all'imposta sui redditi** dovuta in base alla prima dichiarazione

successivamente presentata;

- **in compensazione con altri tributi e contributi.**

Così, ponendo l'ipotesi di un'imposta di registro versata pari a 1.000,00 euro, a fronte di un **acquisto di "prima casa" effettuato in data 30 novembre 2018**, il contribuente, in seguito al **riacquisto** di "prima casa" avvenuto in data 31 ottobre 2019, con imposta di registro dovuta pari a 1.500,00 euro, ha diritto ad un **credito d'imposta**.

Tale credito d'imposta può essere portato **direttamente in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in seguito all'acquisto del 31 ottobre 2019**; di conseguenza, l'imposta da versare è pari a 500,00 euro e nessuna indicazione deve essere effettuata all'interno del modello Redditi.

Diversamente, nelle ipotesi **di diminuzione dell'Irpef** dovuta o di **compensazioni con altri tributi e contributi**, il contribuente deve indicare il credito d'imposta all'interno del **quadro CR, sezione II, del modello Redditi**.

Seminario di 1 giornata intera

IL REGIME FORFETTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CRISI D'IMPRESA

Procedura di esdebitazione e pagamento parziale dell'Iva

di Luigi Ferrajoli

Con [ordinanza](#) depositata il 14 maggio 2018, il Tribunale di Udine sollevava, in relazione agli **articoli 3 e 97 della Carta**, questioni di **legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, terzo periodo, L. 3/2012** (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), **limitatamente** alle parole «*all'imposta sul valore aggiunto*».

Il giudizio principale aveva ad oggetto un ricorso volto ad ottenere l'ammissione e la successiva omologazione di un **accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento**.

Il rimettente sottolineava, tra le poste di credito privilegiate, oggetto di pagamento solo **parziale** proposto dal debitore, anche l'obbligo del **pagamento dell'Iva**.

Quanto alla rilevanza della questione, il giudice *a quo* affermava che la prevista **falcidiabilità** della cennata imposta costituisse l'unico profilo ostativo all'ammissibilità della proposta.

Il citato **articolo 7, comma 1, terzo periodo** precisa, infatti, che «*in ogni caso, con riguardo ai tributi constituenti risorse proprie dell'unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento*».

Ciò significa che, a differenza delle altre ragioni di credito tributarie, in genere soggette a possibile falcidia alla stessa stregua delle altre poste di credito privilegiate, **l'adempimento legato all'Iva può essere oggetto solo di dilazione, mai di parziale decurtazione**.

Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata **violava l'articolo 3 Cost.** nella parte in cui negava al debitore sovraindebitato la possibilità di prospettare il pagamento parziale dell'Iva, a pena di inammissibilità del relativo ricorso, in quanto:

- **discriminava i debitori** soggetti alla procedura in esame rispetto a quelli legittimati a proporre il concordato preventivo, per i quali la falcidia del credito Iva è consentita;
- **discriminava la pubblica amministrazione** rispetto agli altri creditori muniti di prelazione, perché non consente alla stessa la possibilità di aderire alla proposta del debitore.

La disposizione censurata sarebbe stata, altresì, in contrasto con l'**articolo 97 Cost.**, posto che l'inammissibilità del ricorso che non prevede il pagamento integrale dell'Iva privava l'Amministrazione finanziaria del potere di valutare, in concreto, la proposta quanto al **grado di soddisfazione del credito Iva che la stessa garantisce** in alternativa alla prospettiva

liquidatoria, “**precludendole di informare la relativa azione a criteri di economicità e massimizzazione delle risorse, in contrasto con il principio del buon andamento sancito dal parametro evocato**”.

La Corte Costituzionale, con la [**sentenza n. 245/2019**](#), ha dichiarato l’**illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, terzo periodo, L. 3/2012**, limitatamente alle parole “**all’imposta sul valore aggiunto**”.

La Corte ha, infatti, rilevato che vi è un **disallineamento** tra le procedure di concordato e di risanamento in relazione al trattamento dei debiti tributari, **proprio nel regime previsto per l’Iva**.

Valenza decisiva è stata indicata dalla Corte alla decisione della **CGUE, sentenza 7 aprile 2016, in causa C-546/14, Degano Trasporti sas**, per cui “**l’ammissione di un pagamento parziale di un credito Iva, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo [...] non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’Iva, non è contraria all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’Iva nel loro territorio, nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione**» (paragrafo 28)”.

Non sono, dunque, incompatibili con l’esigenza di garantire una riscossione effettiva dell’Iva norme interne che, al verificarsi di determinati presupposti procedurali, **consentano una parziale riscossione del dovuto**.

Con la citata sentenza, la Corte di Lussemburgo ha, infatti, ritenuto compatibile una norma interna (**l’articolo 160, comma 2, L.F.**) che, inserita in un percorso sottoposto al sindacato giurisdizionale, consenta un **pagamento parziale del credito Iva** “**qualora sia accertato giudizialmente che tale soddisfazione garantisca comunque una acquisizione di risorse maggiore rispetto alla alternativa liquidatoria e venga consentito all’amministrazione interessata di esprimere parere contrario alla proposta del debitore oltre che di opporsi giudizialmente alla stessa, contestandone la convenienza**”.

La differenza di disciplina che oggi caratterizza il concordato preventivo e l’accordo di composizione dei crediti del debitore civile non fallibile dà luogo ad un’**ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tale da concretare l’addotta violazione dell’articolo 3 Cost..**

Di qui la fondatezza della questione posta in riferimento, che assorbiva la censura riferita all’**articolo 97 Cost..**

Seminario di specializzazione

IL RAPPORTO TRA GLI STRUMENTI DI GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA E I REATI DI OMESSO VERSAMENTO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)